



COMUNE DI AVELLINO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n. 295 /R.O.

Avellino, lì 23/09/2015

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NELLE QUALI È CONSENTITO L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE .

IL DIRIGENTE

Premesso

- che questa Amministrazione è impegnata, nell'ambito delle proprie competenze, a promuovere attività volte allo sviluppo economico della Città e quindi particolare attenzione è rivolta ad individuare e regolamentare gli spazi ed aree pubbliche su cui poter autorizzare lo svolgimento di attività commerciali;
- che occorre individuare e delimitare degli spazi sulle quali è consentito il commercio itinerante per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza, per gravi motivi di pubblico interesse nonché per il rispetto delle limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale;

Ritenuto

- Che per motivi di polizia stradale, dev'essere vietato posizionare le strutture di vendita in spazi nei quali il parcheggio o la sosta sono vietati, secondo le disposizioni delle norme del codice della strada, o posizionare le strutture sui sedimi stradali sui quali sussistono rilevanti problemi di viabilità e scarsità di parcheggi;
- che per quanto riguarda i motivi di carattere igienico sanitario, ferme restando le disposizioni vigenti in materia, dev'essere interdetto l'esercizio dell'attività in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli;
- che gli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante possono effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento nelle aree previste dal Comune ;

Preso atto

- Che in relazione alle specifiche conoscenze delle problematiche in materia di controllo sulle attività commerciali e di viabilità o di scarsità di parcheggi ed intensità del traffico del territorio cittadino il Comando di Polizia Municipale occorre delimitare delle aree dove è consentito il commercio in forma itinerante;

Rilevato che

L'art.23 del Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.77/2012, al comma 2 stabilisce che tale forma di commercio è vietata nelle zone rientranti nel centro storico e nel centro urbanizzato;

Considerato

- Che sono state individuate delle aree ove è consentita l'attività di vendita in forma itinerante:

1. VIA FONTANATETTA ANTISTANTE SCUOLA ELEMENTARE;
2. VIA F. TEDESCO CIVICO 100;
3. VIA RAIMO FRONTE SCUOLA ELEMENTARE;
4. VIA G. BASILE FRONTE CIVICO N.13 (PARCHEGGIO);
5. VIA ACCIANI AREA PARCHEGGIO;
6. VIA ANNARUMMA INCROCIO DE VENUTA;
7. VIA MAROTTA ;
8. TRAVERSA VIA AVERSA AD. CANGIANO;
9. VIA MORELLI E SILVATI INCROCIO VISCONTI;
10. VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA FRONTE CIVICO 18/F

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 241/1990 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale n.1 del 9/01/2014 ;

ORDINA

l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito esclusivamente nelle zone indicate nella presente ordinanza, a tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale ed a tutela della sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni ;

che è vietato di impiegare mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione sonora per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;

agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante di osservare tutti i giorni della settimana il seguente orario: - dalle ore 7,00 alle ore 19,00;

che le soste devono essere effettuate per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto con l'obbligo di spostamento ;

che la sosta, al fine di non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione, per garantire la sicurezza dei clienti e degli utenti della strada, deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, e precisamente in :

1. VIA FONTANATETTA ANTISTANTE SCUOLA ELEMENTARE;
2. VIA F. TEDESCO CIVICO 100;
3. VIA RAIMO FRONTE SCUOLA ELEMENTARE;
4. VIA G. BASILE FRONTE CIVICO N.13 (PARCHEGGIO);
5. VIA ACCIANI AREA PARCHEGGIO;
6. VIA ANNARUMMA INCROCIO DE VENUTA;

7. VIA MAROTTA ;
8. TRAVERSA VIA AVERSA AD. CANGIANO;
9. VIA MORELLI E SILVATI INCROCIO VISCONTI;
10. VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA FRONTE CIVICO 18/F

AVVISA

Che sarà disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni in caso di violazione della presente ordinanza;

Che ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n° 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, innanzi al T.A.R. competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero innanzi al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del presente atto;

che, si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 689 del 24/11/1981 e secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n.1 del 9/01/2014.

Il Comandante
Col. Michele ARVONIO

